

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, non richiede, per il suo esercizio, l'attualità di una lesione e quindi l'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione.

(Consiglio Stato sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32)